



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



## Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 500

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 16.01.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

##### 4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

**GARA DEL 22/11/2025: SAMMICHELE - FERRANDINA SPORT ACADEMY**

**Reclamo proposto da: Ferrandina Sport Academy**

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società FERRANDINA SPORT ACADEMY avverso l'esito della gara del 22/11/2025 SAMMICHELE - FERRANDINA SPORT ACADEMY valevole per il Campionato Nazionale di Serie B, Girone G, di Calcio a 5, in oggetto rileva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 lett. a del CGS, per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Baloira Emiliano Gabrie in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica risalente alla Stagione Sportiva 2024/2025, inflitta col Com. Uff. della Divisione Calcio a Cinque n. 344 del 11.12.2024, maturata a seguito di un incontro di Campionato Nazionale Serie A2 (9° giornata di andata) tra il Soverato Futsal ed il PGS Messina Futsal (squadra in cui militava all'epoca).

Tale squalifica a detta della ricorrente non fu mai scontata dal giocatore nel prosieguo della stagione sportiva in quanto in data 19/12/2024 veniva svincolato dal PGS Messina Futsal e non veniva più tesserato in Italia fino al termine della stagione sportiva 2024/2025.

Il giocatore veniva nuovamente tesserato presso la FIGC solo nella corrente stagione sportiva con la società A.P.D. SAMMICHELE 1992 in data 29/08/2025 e dopo tale data risulta presente in distinta gara ufficiale in tutte le gare di Campionato disputate dalla società resistente ivi compresa quella oggetto del presente ricorso, senza tuttavia aver precedentemente scontato la giornata di squalifica residua.

Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a 5 e dall'esame del referto di gara, nonché dalla documentazione allegata dalla società ricorrente, che in tal modo ha assolto compiutamente il proprio onere di allegazione producendo tutti i documenti ad essa accessibili ed indicando



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



puntualmente ed analiticamente tutti riferimenti del caso, la ricostruzione operata dalla ricorrente ha trovato conferma.

Il calciatore Baloira Emiliano Gabrie maturò effettivamente una squalifica per una gara (C.U. n. 344 del 11.12.2024) in un incontro di Campionato Nazionale Serie A2 tra il Soverato Futsal ed il PGS Messina Futsal (squadra in cui militava all'epoca).

Tale giornata non fu mai scontata perché il giocatore in data 19/12/2024 veniva svincolato dal PSG Messina Futsal e si trasferì nella società Club Atletico Platense dove non ebbe modo di scontare la squalifica residua in quanto, come emerso dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tesseramenti Centrale FIGC, il certificato "di partenza" verso la Federazione Calcistica dell'Argentina era privo di annotazioni di squalifiche da scontare presso la nostra Federazione.

Da ciò consegue che, allorquando il prefato calciatore si è nuovamente trasferito in Italia e si è tesserato nella corrente stagione sportiva presso la società Sammichele, la squalifica di una giornata comminata gli con il comunicato ufficiale n. 344 del 11.12.2024 risultava ancora pendente e avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara utile di campionato della corrente stagione sportiva in ossequio alla vigente formulazione dell'art.21, comma 7 del C.G.S.

Ma ciò non è avvenuto in quanto nella distinta dei calciatori della società SAMMICHELE, presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara oggetto del presente ricorso, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver preso parte anche a tutti i precedenti incontri disputati dalla Società nel girone di andata del Campionato Nazionale di Serie B della corrente stagione sportiva.

Tutto ciò premesso si conclude che il predetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare all'incontro del 22/11/2025 SAMMICHELE - FERRANDINA SPORT ACADEMY valevole per il Campionato Nazionale di Serie B Girone G, per non aver mai scontato, fino a tale data, la squalifica inflitta a suo carico nel C.U. n. 344 del 11.12.2024.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 312 del 26/11/2025 decide:

- di accogliere il reclamo, comminando alla Società SAMMICHELE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- la tassa reclamo non è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 16/01/2026.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia